

DIPARTIMENTO IURA  
SEZIONE STORIA DEL DIRITTO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

---

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
(AUPA)

*Fontes - 3.2*

Revisione ed integrazione dei  
*Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*  
(FIRA)

Studi preparatori

II

*Auctores – Negotia*

a cura di  
Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino



DIPARTIMENTO IURA  
SEZIONE STORIA DEL DIRITTO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

---

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
(AUPA)

*Fontes - 3.2*

Revisione ed integrazione dei  
*Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*  
(FIRA)

Studi preparatori

II

*Auctores – Negotia*

a cura di  
Gianfranco Purpura



G. Giappichelli Editore - Torino

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100  
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-3822-8

Il presente volume viene pubblicato con il contributo dei fondi PRIN 2008, nell'ambito della ricerca dal titolo "Revisione ed integrazione dei *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* – FIRA", coordinata dal Prof. Gianfranco Purpura.

Stampa: Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.

*Sede legale ed amministrativa:* Via del Cavaliere, 93 - Tel. +39.091.903327 +39.091.902385  
Fax +39.091.909419 - *Stabilimento:* Via del Cavaliere, 87/g - Tel. +39.091.901873  
90011 Bagheria (PA)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) e sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

# INDICE

1. TITULI EX CORPORE ULPIANI XXVIII	
Prefazione (G. LUCHETTI) . . . . .	9
Signorum et notarum explicatio . . . . .	19
1.1 Tituli ex corpore Ulpiani XXVIII . . . . .	23
1.2 Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui <i>Tituli ex corpore Ulpiani</i> . Ipotesi e prospettive di ricerca (F. MATTIOLI) . . . . .	85
1.3 Confronti testuali: i <i>Tituli ex corpore Ulpiani</i> e i <i>libri pandectarum</i> di Erennio Modestino (F. MATTIOLI) . . . . .	119
1.4 La nozione di <i>commercium</i> in Tit. Ulp. 19.4-5 (I. PONTORIERO) . . .	131
2. TESTAMENTA ET HEREDITATES	
Premessa (L. MIGLIARDI ZINGALE - M. P. PAVESE) . . . . .	145
2.1 <i>Testamentum Antonii Silvani equitis</i> (Alexandria, 27 marzo 142 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) . . . . .	147
2.2 <i>Testamentum P. Dasumii Tusci nobilis viri</i> (?) (Roma, 108 d.C.) (M. P. PAVESE) . . . . .	153
2.3 <i>Testamentum civis Romani Gallicae nationis</i> (?, fine sec. I-inizi II d.C.) (M. P. PAVESE) . . . . .	165
2.4 <i>Testamentum Cai Longini Castoris veterani cum codicillis</i> <i>et gestis de utrisque aperiendis</i> (Karanis, 17 novembre ? 189 d.C. - Arsinoe, 21 febbraio 194 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) . . . . .	171
2.5 <i>Testamentum Aurelii Hermogenis</i> (Oxyrhynchus, 25 giugno-24 luglio 276 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) . . . . .	177

2.6	<i>Testamentum Aurelii Colluthi</i> (Antinoupolis, fine V d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	181
2.7	<i>Caput ex testamento P. Aeli Onesimi</i> (Nakoleia, età adrianea) (M. P. PAVESE) .....	185
2.8	<i>Caput ex testamento Postumii Iuliani</i> (Praeneste, 385 d.C.) (M. P. PAVESE) .....	187
<i>Capita ex testamentis ad rem alimentariam pertinentia:</i>		
2.9	<i>Ex testamento mulieris Hispalensis</i> (Hispalis, sec. II d.C.) (M. P. PAVESE) .....	191
2.10	<i>Ex testamento civis Siccensis</i> (Sicca Veneria, età di Marco Aurelio, dopo il 169 d.C.) (M. P. PAVESE) .....	193
2.11	<i>Ex testamento civis Atinatis</i> (Atina, età di Claudio o Nerone) (M. P. PAVESE) .....	197
2.12	<i>Ex testamento mulieris Tarracinensis</i> (Tarracina, età di Marco Aurelio ?) (M. P. PAVESE) .....	199
2.13	<i>Codicilli filii familias cuiusdam</i> (Sirmio, 175 d.C.) (M. P. PAVESE) .....	201
2.14	<i>Codicilli C. Popilii Heraclae</i> (Roma, sec. VII d.C. ?) (M. P. PAVESE) .....	203
2.15	<i>Causa forensis de aperiundo testamento</i> (Arsinoites, 26 maggio 184 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	205
2.16	<i>Gesta de aperiundis testamentis</i> (Ravenna, 552-575 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	211
2.17	<i>Cretio Herenniae Helenae</i> (Ptolemais Euergetis, 5 dicembre 151 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	225

2.18	<i>Cretiones Valeriae Serapiadis</i> (Ptolemais Euergetis, 29 settembre 170 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	229
2.19	<i>Agnitio bonorum possessionis</i> (Oxyrhynchus, 14 o 15 settembre 249 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	235
2.20	<i>Declaratio hereditatis tributorum causa facta</i> (Hermoupolis, 16 giugno 246 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	239
2.21	<i>Professio legitimae hereditatis propter vicesimam facta</i> (Oxyrhynchus, 14 luglio 237 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	243
2.22	<i>Sententia de militis cuiusdam hereditate</i> (Arsinoites ?, 28 ottobre-26 novembre 37 / 43 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	249
2.23	<i>Petitio legati a cive Romano relict</i> (Arsinoites, 1 aprile 176 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	253
2.24	<i>Testamentum Flavii Phoibammonis cum donatione pro anima</i> (Antinoupolis, 15 novembre 570 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	257
2.25	<i>Pactum et stipulatio inter coniuges de mutua hereditate</i> (Syene, 12 marzo 584 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	271
2.26	<i>Pactum successionis sub specie venditionis dissimulatum</i> (Syene, 12 marzo 584 d.C.) (L. MIGLIARDI ZINGALE) .....	277
2.27	<i>Laudatio funebris quae dicitur Turiae</i> (Roma, 10-1 a.C.) (M. P. PAVESE) .....	281
2.28	<i>Laudatio Murdiae</i> (Roma, età augustea) (M. P. PAVESE) .....	291





## 1.4

### La nozione di *commercium* in Tit. Ulp. 19.4-5

SOMMARIO: 1. La definizione di *commercium* in Tit. Ulp. 19.4-5. – 2. L'impiego di *commercium* in Tit. Ulp. 20.13. – 3. Conclusioni.

1. Nell'ambito della assai sintetica trattazione dedicata alla proprietà ed ai relativi modi di acquisto, contenuta in Tit. Ulp. 19, sotto la rubrica *de dominiis et acquisitionibus rerum*<sup>1</sup>, il giurista precisa quali persone possano ricorrere alla *mancipatio* e fornisce, a chiarimento di quanto precede, una definizione di *commercium*<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> TH. MOMMSEN, *De Ulpiani regularum libro singulari disputatio*, in *Domitii Ulpiani quae vocantur fragmenta sive excerpta ex Ulpiani libro singulari regularum... Quartum emendavit...* EDUARDUS BÖCKING, Lipsiae 1855, 115 (= *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1905 [rist. Berlin-Dublin-Zürich 1965], 52), ritiene scorretto l'impiego del plurale '*dominiis*' nella rubrica del titolo in esame («...*in quo offendit pluralis numerus*»), attribuendolo all'intervento dell'epitomatore. Di diverso avviso è Böcking, che imputa la presenza del plurale alla negligenza del *librarius* ed emenda sistematicamente tutte le occorrenze al plurale del termine *dominium* (in precedenza, oltre all'edizione già citata, cfr. *Domitii Ulpiani quae vocantur fragmenta sive excerpta ex Ulpiani libro singulari regularum... Tertium emendavit...* EDUARDUS BÖCKING, Bonnae 1845). In senso contrario, per la conservazione delle forme attestate dal manoscritto vaticano, cfr. tuttavia le decisive osservazioni formulate in *Domitii Ulpiani e libro regularum singulari excerpta... recensuit* IOANNES VAHLEN, Bonnae 1856, 37, che ricorda gli impieghi del termine *dominium* al plurale in Gai 2.44, D. 41.3.1 (Gai. 21 *ad ed. prov.*), I. 2.6 pr. Gli elementi di originalità della trattazione contenuta in Tit. Ulp. 19 rispetto a quella di Gai 2.14a-92 sono evidenziati da F. MERCOGLIANO, "Tituli ex corpore Ulpiani". *Storia di un testo*, Napoli 1997, 68-69.

<sup>2</sup> Si tratta, com'è noto, dell'unica definizione di *commercium* elaborata dalla giurisprudenza romana: cfr. *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, I, Berolini 1903, col. 815. *Isid., etym.*, 5.25.35, fa derivare da *merces* l'etimologia di *commercium*: *Commercium dictum a mercibus, quo nomine res uenales appellamus. Unde mercatus dicitur coetus multorum hominum, qui res uendere uel emere solent*. Sulla necessità di individuare una nozione di *commercium* dal punto di vista tecnico-giuridico, contro l'opinione di B. BIONDI, *La terminologia romana come prima dottrina giuridica. Contributo alla storia del linguaggio giuridico*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1953, 77, secondo cui vi sarebbe stata – almeno in origine – piena coincidenza tra il significato assunto dalle parole nel linguaggio comune e in quello del diritto, v. le considerazioni di A. CARCATERRA, *Le definizioni dei giuristi ro-*

Tit. Ulp. 19.4-5: *Mancipatio locum habet inter ciues Romanos et Latinos colonarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est. 5. Commercium est emendi uendundique inuicem ius.*

L'impiego del solenne negozio traslativo di diritto quiritario può avere luogo tra cittadini romani e latini, coloniari o giuniani, nonché peregrini, ai quali sia stato concesso il *commercium*<sup>3</sup>. Il problema affrontato dal giurista e la conseguente menzione dei latini coloniari e dei peregrini lascia ipotizzare che la redazione del brano sia di poco antecedente all'emanazione della *constitutio Antoniniana*<sup>4</sup>.

*mani. Metodo mezzi fini*, Napoli 1966, 121, nt. 4. Sottolinea la forte caratterizzazione giuridica della definizione in esame T. MAYER-MALY, *Commercium*, TR 71, 2003, 5. Prendendo in considerazione le fonti giuridiche pregiustiniane il termine *commercium* è impiegato in Tit. Ulp. 19.4-5 e 20.13, nonché in Paul. Sent. 3.4a.7. Nel Digesto ricorre nei seguenti brani: D. 1.1.5 (Hermog. 1 *iur. epit.*); D. 4.4.24.1 (Paul. 1 *sent.*); D. 18.1.6 pr. (Pomp. 9 *ad Sab.*); D. 18.1.34.1 (Paul. 33 *ad ed.*); D. 19.1.55 (Pomp. 10 *epist.*); D. 20.3.1.2 (Marcian. *lib. sing. ad form. hypoth.*); D. 30.39.10 (Ulp. 21 *ad Sab.*); D. 30.40 (Ulp. 2 *fideic.*); D. 31.49.2-3 (Paul. 5 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 41.1.62 (Paul. 2 *manual.*); D. 45.1.34 (Ulp. 48 *ad Sab.*); D. 49.15.6 (Pomp. 1 *ex var. lect.*); D. 50.14.3 (Ulp. 8 *de omnib. tribun.*).

<sup>3</sup> Sulla condizione dei latini e sulle relative categorie cfr. in generale A. DE DOMINICIS, v. 'Latini', in NNDI 9, Torino 1963, 463-467. Sul tema dello *status civitatis* nell'esperienza giuridica romana devono essere segnalati almeno J. S. RICHARDSON, *Les peregrini e l'idée d'«empire» sous la République romaine*, in RH 68, 1990, 147-155 e M. TALAMANCA, *I mutamenti di cittadinanza*, in MEFRA 103, 1991, 703-733. Sulla condizione dei *Latini Iuniani*, cfr. ora V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino 2002, 64-65.

<sup>4</sup> Diversamente, sul punto, A. GUARINO, "Commercium" e "ius commercii", in *Studi in onore di G. Chiarelli*, IV, Milano 1974, 3569, nt. 14 (= *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1973, 268, nt. 14 [= *Altre pagine di diritto romano*, Napoli 2006, 32, nt. 14]), il quale osserva: «Ulpiano (o chi per lui) non ha parlato anche dei *Latini prisci coloniarii* (oltre che ai *Latini Iuniani*) trova una giustificazione pratica nel fatto che dovette persistere a lungo il ricordo dell'origine latina di certe colonie». Secondo S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010, 175-176, che procede ad un confronto con le notizie relative alla *mancipatio* contenute in Gai 1.119 e 2.65: «alla visione tradizionale, "romanocentrica", gaiana sembra seguire la prospettiva post-classica (pseudo-ulpiana), palesemente più aperta, più "provinciale"». In senso contrario, è possibile notare che l'esposizione relativa all'ambito di applicazione soggettivo della *mancipatio* si giustifica solo pensando ad una redazione del brano antecedente all'emanazione della *constitutio Antoniniana* (cfr. sul punto, per tutti, P. APATHY, v. 'Commercium', in DNP 3, Stuttgart-Weimar 1997, col. 101 e M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber*

La dottrina ha ormai chiarito come il riconoscimento del *commercium* potesse essere ricollegato ad un accordo internazionale o, più frequentemente, ad una concessione unilaterale di Roma, rivolta a tutti i membri di un gruppo o a singoli individui<sup>5</sup>.

Il giurista definisce poi il *commercium* come il diritto di comprare e di vendere reciprocamente. Il tenore generalizzante dell'affermazione, unito al ricorso ai verbi *emere* e *vendere* con riferimento alla *mancipatio*, che costituisce peraltro l'oggetto della trattazione anche nel successivo brano contenuto in Tit. Ulp. 19.6, ha suscitato non poche perplessità negli interpreti<sup>6</sup>.

*singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005, 364-365). In merito ad una pretesa visione "romanocentrica" galiana, rinvio poi alle osservazioni contenute nell'ampio e documentato saggio di F. GORIA, *Osservazioni sulle prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti del convegno torinese (4-5 maggio 1978) in onore del Prof. S. Romano*, Milano 1981, 211-324. Com'è noto, lo *status* dei *Latini Iuniani* venne formalmente meno solo con l'emanazione da parte di Giustiniano della costituzione – facente parte del gruppo delle *constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes* – ora riportata in C. 7.6.1 (*Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.* [a. 531]). Sul punto, v. per tutti G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996, *praecipue* 20-25.

<sup>5</sup> In questo senso, v. P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino 1965, 124-126; G. LURASCHI, *Foedus ius latii civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in transpadana*, Padova 1979, 263; A. GUARINO, "Commercium" e "ius commercii", cit., 3580-3581 (= *Le origini quiritarie*, cit., 278-279 [= *Altre pagine di diritto romano*, cit., 40-41]); P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, in P. CERAMI – A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*<sup>3</sup>, Torino 2010, 15.

<sup>6</sup> B. KÜBLER, v. 'Peregrinus', in PWRE 19.1, Stuttgart 1937, col. 649, ha ipotizzato che Tit. Ulp. 19.5 sia frutto del lavoro dell'epitomatore. Diversa posizione è espressa da G. SAUTEL, *Essai sur la notion romaine de "commercium" à l'époque ancienne*, in G. SAUTEL – Y. BONGERT – B. PERRIN, *Varia. Études de droit romain*, Paris 1952, 5-6, che ritiene possa trattarsi piuttosto di una glossa incorporata nel testo. Secondo l'autore, il contenuto di Tit. Ulp. 19.5 sarebbe, comunque, riconducibile al significato progressivamente assunto in età classica dal termine *commercium*. La classicità del brano è difesa, invece, contro l'opinione di Bernhard Kübler, da M. KASER, *Vom Begriff des "commercium"*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, II, cit., 135, nt. 15a (= *Ausgewählte Schriften*, I, Napoli 1976, 277, nt. 15a), seguito da A. GUARINO, "Commercium" e "ius commercii", cit., 3567, nt. 3 (= *Le origini quiritarie*, cit., 266, nt. 3 [= *Altre pagine di diritto romano*, cit., 31, nt. 3]). Sono poi critici nei confronti dell'ipotesi di Gérard Sautel lo stesso Max Kaser (*infra*, nt. 9) e Antonio Guarino, sia pure in modo meno radicale (*infra*, nt. 7). Le difficoltà legate all'interpretazione del brano sono segnalate anche dalla più recente letteratura: cfr. sul punto L. CAPOGROSSI COLOGNESI, "Ius commercii", "conubium", "civitas sine suffragio". *Le origini del diritto in-*

È stato sostenuto – e tale orientamento appare anche riproposto in alcuni contributi sul tema di recente pubblicazione – che nella definizione a noi pervenuta la nozione di *commercium* possa essere: «riferita alla capacità di agire in ordine a negozi non formali, come è la *emptio venditio*»<sup>7</sup>.

La mancanza di coordinamento di Tit. Ulp. 19.5 con il brano che immediatamente lo precede e con il prosieguo della trattazione si rivela tuttavia, ad una più attenta analisi, solo apparente. La definizione di *commercium* contenuta nei *Tituli ex corpore Ulpiani* è infatti pertinente con riferimento alla *mancipatio*, tenuto conto dell'originaria configurazione di quest'ultima come compravendita a contanti con effetti traslativi e della sua successiva evoluzione in modo di acquisto della proprietà delle *res mancipi*<sup>8</sup>.

Gaio definisce la *mancipatio* una vendita fittizia (Gai 1.113 e 119) e

*ternazionale privato e la romanizzazione delle comunità latino-campane*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI – A. CORBINO – L. LABRUNA – B. SANTALUCIA, *Le strade del potere. Maiestas populi Romani, imperium, coercitio, commercium*, saggi raccolti da A. Corbino, Catania 1994, 19; ID., *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della "civitas Romana"*, Roma 2000, 50-51; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 365 e nt. 35 e, da ultimo, G. MINAUD, *Le gens de commerce et le droit à Rome*, Aix-en-Provence 2011, 44-45. Quest'ultimo autore ritiene «peu justifié» l'inserimento della definizione di *commercium* nel contesto della trattazione relativa alla *mancipatio*.

<sup>7</sup> Così G. SCIASCIA, v. 'Commercium', in NNDI 3, Torino 1959, 621, che riprende l'ipotesi a suo tempo formulata da P. HUVELIN, *Études d'histoire du droit commercial romain (histoire externe – droit maritime)*, Paris 1929, 9-11. In questo senso, v. ora anche G. MINAUD, *Le gens de commerce et le droit à Rome*, cit., 44-45 e 95, nt. 299. A questo orientamento interpretativo può essere accostata l'opinione espressa da A. GUARINO, "Commercium" e "ius commercii", cit., 3567 e ntt. 3-4 (= *Le origini quiritarie*, cit., 266 e ntt. 3-4 [= *Altre pagine di diritto romano*, cit., 31 e ntt. 3-4]). L'autore, nel difendere la classicità del brano contro l'opinione a suo tempo formulata da Gérard Sautel, rileva (nt. 4) che: «Anche se poco attendibilmente ipotizza il glossema postclassico, il Sautel... osserva giustamente che la definizione generalizzante del *commercium* non può essere riferita alla sola *mancipatio* (di cui in Ulp. 19.4 e 6), né tanto meno si riporta agli antichi tempi in cui i rapporti si basavano essenzialmente sugli atti librari. È chiaro, anche a mio avviso, che il concetto di *commercium* nella giurisprudenza classica si riferiva alla possibilità, aperta a due o più parti (*in vicem*), di costituire, modificare o estinguere, relativamente a una cosa commerciabile, diritti a favore dell'una o a favore dell'altra ed è evidente che esclusivamente a questa concezione fa riferimento l'inciso esplicativo di Ulpiano...».

<sup>8</sup> Rinvio sul punto alle classiche trattazioni di P. VOGLI, *Modi di acquisto della proprietà*, Milano 1952, 27-59; V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, I<sup>2</sup>, rist. Napoli 1956, 18-38; M. TALAMANCA, v. 'Vendita (dir. rom.)', in Enc. dir. 46, Milano 1993, 303-304 e 370-371. Cfr. anche, nella più recente letteratura, E. RUSSO, *Vendita e consenso traslativo*, Milano 2010, *praecipue* 33-69 e, da ultima, S. VIARO, *Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano*, Padova 2011, 218-222 e 229-230.

proprio il verbo *emere* compare nell'antica formula mancipatoria trasmessa dalle *institutiones* del giurista adrianeo (Gai 1.119)<sup>9</sup>:

Gai 1.113: *Coemptio uero in manum conueniunt per mancipationem, id est per quandam imaginariam uenditionem; nam adhibitus non minus quam V testibus ciuibus Romanis puberibus, item libripende, emit is mulierem, cuius in manum conuenit.*

L'istituzionista, nell'ambito della trattazione relativa agli strumenti mediante i quali poteva realizzarsi la *conuentio in manum* delle donne (Gai 1.110-113), spiega che la *coemptio* si attua attraverso il ricorso alla *mancipatio*, vale a dire per mezzo di una vendita fittizia<sup>10</sup>. L'attributo *imaginaria* fa riferimento all'impiego della *mancipatio* per il raggiungimento di scopi diversi da quelli per i quali l'atto è stato originariamente concepito<sup>11</sup>. La descrizione della *mancipatio* come '*imaginaria quaedam uenditio*' ritorna nella celebre descrizione gaiana del rituale mancipatorio:

<sup>9</sup> Merita di essere ricordata a tale ultimo proposito, contro l'opinione espressa da Gérard Sautel, secondo cui la formulazione di Tit. Ulp. 19.5 sarebbe frutto di una glossa incorporata nel testo (cfr. *Essai sur la notion romaine de "commercium" à l'époque ancienne*, cit., 5-6), l'incisiva osservazione di M. KASER, *rec.* a G. Sautel – Y. Bongert – B. Perrin, *Varia. Études de droit romain*, Paris 1952, in ZSS 70, 1953, 473: «Aber auch Glossen – wenn es eine wäre – fallen nicht vom Himmel, sagen zumeist nichts völlig Falsches, und um ein *emere vendere* es ja formal auch bei der *mancipatio*».

<sup>10</sup> Per l'emendazione di Gai 1.113, che nel palinsesto veronese contiene invece la lezione scorretta *emit eum mulierem*, cfr. *Gai Institutiones ad Codicis Veronensis apographum Studemundianum novis curis auctum in usum scholarum iterum ediderunt* PAULUS KRUEGER et GUILIEMUS STUEMUND..., Berolini 1884, 26. Sul punto, v. anche I. PIRO, "*Usu*" in *manum conuenire*, Napoli 1994, 53-66 e C. FAYER, *La familia romana*, II, Roma 2005, 245-270. Sulla *conuentio in manum* delle donne, specie per quanto riguarda il periodo più risalente, cfr. G. L. FALCHI, *Osservazioni sulla natura della "coemptio matrimonii causa" nel diritto preclassico*, in SDHI 50, 1984, 355-382; cui adde L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti. Sul diritto matrimoniale romano arcaico*, in SDHI 63, 1997, 123-196.

<sup>11</sup> In questo senso, cfr. G. PUGLIESE, *La simulazione nei negozi giuridici*, Padova 1938, 65, seguito da V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, I<sup>2</sup>, cit., 20 e nt. 1. Per un quadro d'insieme delle molteplici applicazioni dell'atto librato, v. per tutti S. RANDAZZO, *Leges mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998, 39-50. Sulla qualificazione gaiana della *mancipatio* come *imaginaria uenditio*, cfr., nella più recente letteratura, S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano*, cit., 180 e S. VIARO, *Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano*, cit., 218, nt. 23.

Gai 1.119: *Est autem Mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam uenditio; quod et ipsum ius proprium ciuium Romanorum est, eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus ciuium Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui Mancipio accipit, aes tenens ita dicit: 'hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra'; deinde aere percutit libram idque aes dat ei a quo Mancipio accipit quasi pretii loco.*

Il brano ricorda che la *mancipatio* è un istituto caratteristico del diritto quiritario. Come apprendiamo dall'esposizione contenuta in Tit. Ulp. 19.4 (cfr. *supra*), possono impiegarla anche i latini e i *peregrini* muniti di *commercium*. Degno di nota per quello che in questa sede più specificamente interessa – oltre all'uso dell'espressione '*imaginaria quaedam uenditio*' – è l'impiego del participio '*emptus*' da parte del *mancipio accipiens*<sup>12</sup>. Che la descrizione della *mancipatio* come '*imaginaria quaedam uenditio*' non dovesse risultare estranea al patrimonio

<sup>12</sup> Non rientra nell'economia del presente contributo la discussione *ex professo* dei numerosi problemi esegetici sollevati da Gai 1.119, per i quali si rinvia alla letteratura citata *supra*, nt. 8. In questa sede, è sufficiente ricordare che la ricostruzione della condotta posta in essere dal *mancipio accipiens* nel rituale mancipatorio è piuttosto controversa. Il palinsesto veronese contiene l'espressione '*rem tenens*', che, in considerazione della diversa lezione '*aes tenens*' tradita dal terzo libro dei commentari di Boezio ai *Topica* di Cicerone (Boeth., *ad Cic. top.*, 5.28 [ed. J.-P. Migne, *PL* 64, Turnholti 1969, col. 1095]), viene correntemente emendata dagli editori (cfr. *Gai Institutiones ad Codicis Veronensis apographum Studemundianum novis curis auctum in usum scholarum iterum ediderunt* PAULUS KRUEGER et GUILLELMUS STUEMUND, cit., 28; *Fontes Iuris Romani Antejustiniani. Pars altera. Auctores. Edidit notisque illustravit* JOHANNES BAVIERA..., Florentiae 1968, 31). Esprimono la loro preferenza per la lezione '*rem tenens*' P. VOCI, *Modi di acquisto della proprietà*, cit., 27 e V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, I<sup>2</sup>, cit., 31-38. Secondo quest'ultimo autore, un importante argomento per la conservazione della lezione contenuta nel palinsesto veronese sarebbe ricavabile proprio da Tit. Ulp. 19.6: *Res mobiles non nisi praesentes Mancipari possunt, et non plures quam quot manu capi possunt; immobiles autem etiam plures simul, et quae diuersis locis sunt, Mancipari possunt*. Su Gai 1.119 ed in difesa della lezione '*aes tenens*', v. tuttavia A. CORBINO, *Il rituale della "mancipatio" nella descrizione di Gaio ("Rem" tenens in Inst. 1, 119 e 2, 24)*, in SDHI 42, 1976, 149-196. Deve, invece, ritenersi del tutto fededegna la lezione '*emptus esto*' del codice veronese, rispetto a quella '*emptus est*' tradita da Boezio. L'impiego del modo imperativo ricorre, infatti, anche in Gai 2.104 e 3.167 (cfr. sul punto V. ARANGIO-RUIZ, *op. cit.*, 30-31).

culturale dell'autore dei *Tituli ex corpore Ulpiani* sembra ricevere un'indiretta conferma dalla lettura di Tit. Ulp. 20.2<sup>13</sup>:

Tit. Ulp. 20.2: *Testamentorum genera fuerunt tria, unum, quod calatis comitiis, alterum, quod in procinctu, tertium, quod per aes et libram appellatum est. his duobus testamentis abolitis hodie solum in usu est, quod per aes et libram fit, id est per mancipationem imaginariam. in quo testamento libripens adhibetur et familiae emptor et non minus quam quinque testes, cum quibus testamenti factio est.*

Il giurista ricorda che in passato le forme di testamento conosciute e praticate furono tre. Il *testamentum per aes et libram*, l'unica forma di testamento ancora in uso, dopo la scomparsa del *testamentum calatiis comitiis* e di quello *in procinctu*, viene posta in essere 'per mancipationem imaginariam'<sup>14</sup>. L'impiego dell'attributo *imaginaria* si spiega con la considerazione che la *mancipatio familiae* svolge in diritto classico una funzione diversa – ormai svuotata di significato dal punto di vista sostanziale – da quella che aveva avuto in età più risalente<sup>15</sup>. La descrizione della *mancipatio* come vendita fittizia sarà ancora impiegata nelle Istituzioni di Giustiniano<sup>16</sup>.

<sup>13</sup> Appare pertanto condivisibile il richiamo di Tit. Ulp. 20.2 accanto a Gai 1.113 e 119 da parte di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 366, nt. 38.

<sup>14</sup> L'esistenza di *tria genera testamentorum* è ricordata da Gai 2.101-103 e da Gell. 15.27.3: *Isdem comitiis, quae calata appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta fieri solebant. tria enim genera testamentorum fuisse accepimus: unum, quod calatis comitiis in populi contione fieret, alterum in procinctu, cum uiri ad proelium faciendum in aciem uocabantur, tertium per familiae emancipationem, cui aes et libra adhiberetur.* Sui caratteri e sull'evoluzione storica delle forme di testamento in diritto romano cfr. per tutti M. AMELLOTTI, v. 'Testamento (dir. rom)', in Enc. dir. 44, Milano 1992, 460-463.

<sup>15</sup> Gai 2.103: *Sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunt; hoc uero solum, quod per aes et libram fit, in usu retentum est. sane nunc aliter ordinatur, quam olim solebat. namque olim familiae emptor, id est qui a testatore familiam accipiebat mancipio, heredis locum optinebat, et ob id ei mandabat testator, quid cuique post mortem suam dari uellet; nunc uero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legata relinquuntur, alius dicis gratia propter ueteris iuris imitationem familiae emptor adhibetur.* Sul punto, cfr. le osservazioni di V. SCIALOJA, *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali*, I, Roma 1915, 310-311; G. PUGLIESE, *La simulazione nei negozi giuridici*, cit., 95-96; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, *Parte generale*<sup>2</sup>, Milano 1967, 88-96.

<sup>16</sup> Cfr. I. 2.10.1: *Sed ut nihil antiquitatis penitus ignoretur sciendum est, olim quidem*

2. Il lemma *commercium* ricorre in Tit. Ulp. 20.13, a proposito dell'incapacità di fare testamento del prodigo e si presenta, ancora una volta, strettamente connesso alla *mancipatio*:

Tit. Ulp. 20.13: *Mutus, surdus, furiosus, itemque prodigus, cui lege bonis interdictum est, testamentum facere non possunt: mutus, quoniam uerba nuncupationis loqui non potest; surdus, quoniam uerba familiae emptoris exaudire non potest; furiosus, quoniam mentem non habet, ut testari de ea re possit; prodigus, quoniam commercium illi interdictum est, et ob id familiam mancipare non potest.*

Il giurista dà conto dell'incapacità di fare testamento del muto, del sordo, del furioso e del prodigo, che sia stato destinatario di un provvedimento di interdizione, individuandone il fondamento. Il muto e il sordo non possono fare testamento perché la condizione di minorità in cui versano impedisce loro, rispettivamente, di porre in essere la *nuncupatio* e di udire le parole solenni pronunciate dal *familiae emptor*<sup>17</sup>. Il furioso non è in grado di disporre in modo consapevole delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere<sup>18</sup>. Il prodigo non può fare testamento perché gli è stato

*duo genera testamentorum in usu fuisse, quorum altero in pace et in otio utebantur, quod calatis comitiis appellabatur, altero, cum in proelium exituri essent, quod procinctum dicebatur. accessit deinde tertium genus testamentorum, quod dicebatur per aes et libram, scilicet quia per emancipationem, id est imaginariam quandam uenditionem agebatur, quinque testibus et libripende, ciuibus Romanis puberibus, praesentibus et eo qui familiae emptor dicebatur. sed illa quidem priora duo genera testamentorum ex ueteribus temporibus in desuetudinem abierunt: quod uero per aes et libram fiebat, licet diutius permansit, attamen partim et hoc in usu esse desiit.* Il brano è collocato, com'è noto, nel titolo I. 2.10 *de testamentis ordinandis*. Il testo istituzionale, dopo aver fornito la nozione di testamento (I. 2.10 pr.) ed informato il lettore circa l'evoluzione storica della relativa disciplina (I. 2.10.1), anche grazie all'apporto dello *ius honorarium* (I. 2.10.2), passa ad illustrare il sistema vigente, caratterizzato da una disciplina c.d. tripartita (I. 2.10.3). Sulla disciplina del testamento vigente in età giustiniana cfr. in particolare G. LUCHETTI, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, cit., 206-221.

<sup>17</sup> Sulla difficoltà di ricostruire le parole pronunciate dal *familiae emptor*, che ci sono pervenute attraverso Gai 2.104, e per la rassegna delle emendazioni proposte in dottrina, cfr. ora F. TERRANOVA, *Ricerche sul testamentum per aes et libram*, I, *Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librato)*, Torino 2011, 73-219.

<sup>18</sup> Cfr. per tutti B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979,



interdetto il *commercium* e, pertanto, non può porre in essere la *manipatio familiae*<sup>19</sup>.

L'esegesi di Tit. Ulp. 20.13 postula il richiamo di Paul. Sent. 3.4a.7, attraverso cui conosciamo il tenore della formula di interdizione del prodigo impiegata dal pretore:

Paul. Sent. 3.4a.7: *Moribus per praetorem bonis interdicitur hoc modo: 'quando tibi bona paterna auitaque nequitia tua disperdis liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi ea re commercioque interdicto'.*

Il brano delle *Pauli Sententiae* individua nei *mores* le radici della disciplina dell'interdizione pronunciata dal magistrato<sup>20</sup>. Le moderne edizioni accolgono l'emendazione '*ea re*' in luogo di '*aere*'<sup>21</sup>. Quest'ultima, tuttavia, è testimoniata dal *Codex Monacensis D. 2* ed è difesa da larga parte della dottrina<sup>22</sup>.

539 e nt. 593; cui adde E. NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983, 32.

<sup>19</sup> Sul punto, v. F. PULITANÒ, *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, Milano 2002, 91; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 392.

<sup>20</sup> Nei manoscritti del *Breviarium* il testo è inserito sotto la rubrica *de eo cui moribus interdicitur* (cfr. *Pauli libri quinque sententiarum... Edidit PAULUS KRUEGER*, in *Collectio librorum iuris anteiusiniani in usum scholarum. Ediderunt PAULUS KRUEGER, THEODORUS MOMMSEN, GUILIELMUS STUEDEMUND. Tomus alter*, Berolini 1878, 82; M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, Padova 1995, 61 e nt. 10). Il richiamo ai *mores* è presente anche in Cic., *Cato Maior*, 7.22: *...nostro more male rem gerentibus patribus bonis interdici solet...* e in D. 27.10.1 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio, quod moribus quidem ab initio introductum est...* Sull'introduzione dell'*interdictio prodigi* ad opera dei *mores*, v. A. GUARINO, "*Commercium*" e "*ius commercii*", cit., 3575 e nt. 47 (= *Le origini quiritarie*, cit., 273 e nt. 47 [= *Altre pagine di diritto romano*, cit., 37 e nt. 47]).

<sup>21</sup> L'emendazione '*ea re*' è già in [JO. SICHARDUS], *Codicis Theodosiani libri XVI. Quibus sunt ipsorum principum auctoritate adiectae Novellae...* Basileae 1528, fol. 141r. Cfr. quindi *Pauli libri quinque sententiarum... Edidit PAULUS KRUEGER*, cit., 82; *Iurisprudentiae anteiusiniana reliquias in usum maxime academicum compositas a Ph. Eduardo Huschke editione sexta aucta et emendata ediderunt E. SECKEL et B. KUEBLER. Voluminis alterius fasciculus prior*, Lipsiae 1911, 75; *Fontes iuris Romani antejustiniani. Pars altera. Auctores. Edidit notisque illustravit JOHANNES BAVIERA...*, Florentiae 1968, 358; M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio*, cit., 61.

<sup>22</sup> Cfr. per tutti *Pauli libri quinque sententiarum... Edidit PAULUS KRUEGER*, cit., 82. La lezione '*aere*' è difesa da P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Roma 1925, 484; P. COLLINET, *L'origine du décret d'interdiction des prodigues*, in *Mélanges*

Occorre soffermarsi sull'origine e sul significato dei termini 'aere *commercioque*'. L'ipotesi secondo cui ci troveremmo di fronte a lemmi di età molto risalente, entrambi usati con riferimento agli atti liberali, pur autorevolmente sostenuta, è stata sottoposta ad una serrata critica<sup>23</sup>. È poi di tutta evidenza – e questo è il dato che assume maggiore rilevanza in questa sede – come in diritto romano classico il termine *aes* indicasse gli atti liberali, mentre il termine *commercium* fosse idoneo a ricomprendere ulteriori fattispecie negoziali. Particolarmente significativo in tal senso appare D. 45.1.6 (Ulp. 1 *ad Sab.*):

D. 45.1.6 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Is, cui bonis interdictum est, stipulando sibi adquirit, tradere uero non potest uel promittendo obligari: et ideo nec fideiussor pro eo interuenire poterit, nec pro furioso.*

*de droit romain dédiés à G. Cornil*, I, Gand-Paris 1926, 150; F. DE VISSCHER, *La curatelle et l'interdiction des prodigues*, in *Mélanges de droit romain dédiés à G. Cornil*, II, Gand-Paris 1926, 568-572 (= *Études de droit romain*, Paris 1931, 55-60); M. KASER, *Vom Begriff des "commercium"*, cit., 152-153 (= *Ausgewählte Schriften*, I, cit., 294-295); ID., *rec.* a G. Sautel – Y. Bongert – B. Perrin, *Varia. Études de droit romain*, cit., 474, nt. 5; A. GUARINO, "Commercium" e "ius commercii", cit., 3572 (= *Le origini quiritarie*, cit., 271 [= *Altre pagine di diritto romano*, cit., 35]). Sul punto v. anche F. PULITANÒ, *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, cit., 59.

<sup>23</sup> Cfr. A. GUARINO, "Commercium" e "ius commercii", cit., 3572-3580 (= *Le origini quiritarie*, cit., 271-278 [= *Altre pagine di diritto romano*, cit., 35-40]). In senso contrario, v. tuttavia G. LURASCHI, *Foedus ius latii civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in transpadana*, cit., 267-268. Secondo quest'ultimo autore l'espressione 'aere (o ea re) *commercioque*' farebbe riferimento in modo esclusivo agli atti liberali. Ciò sarebbe provato proprio dall'impiego del termine *commercium* in Tit. Ulp. 19.4-5 e 20.13. La tesi non è del tutto persuasiva: in età classica il provvedimento di interdizione del prodigo aveva riguardo anche alle attività negoziali non liberali, come è dimostrato (v. *infra*) dalle testimonianze contenute in D. 18.1.26 (Pomp. 17 *ad Sab.*) e D. 45.1.6 (Ulp. 1 *ad Sab.*). Identico rilievo è possibile formulare nei confronti della ricostruzione recentemente proposta da G. MINAUD, *Le gens de commerce et le droit à Rome*, cit., 47-48. Lo studioso francese, che pure condivide l'opinione espressa da Antonio Guarino circa la non riconducibilità dei lemmi 'aere *commercioque*' al linguaggio giuridico di età decemvirale, ritiene, richiamando a conforto dell'affermazione il tenore di Tit. Ulp. 20.13, che le *res nec mancipi*: «restaient cessibles par le prodigue en recourant à d'autres moyens de transfert de propriété comme la *venditio* – la vente – du *ius gentium* ou la *traditio* romaine».

Il brano, ispirato al principio di tutela secondo cui l'interdetto può solo migliorare la propria posizione, non può disporre dei propri beni o contrarre obbligazioni, esclude la possibilità dell'incapace di effettuare una valida *traditio*<sup>24</sup>. Ad analoga *ratio* di protezione dell'incapace e di conservazione del relativo patrimonio corrisponde D. 18.1.26 (Pomp. 17 *ad Sab.*)<sup>25</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, il lemma *commercium* in Tit. Ulp. 20.13 è suscettibile – pur riferendosi in primo luogo in ragione del contesto in cui viene impiegato alla *mancipatio* – di assumere un significato più ampio e comprensivo di quello riscontrabile in Tit. Ulp. 19.4-5, in cui risulta invece del tutto assorbente il richiamo all'antico negozio quiritario di trasferimento della proprietà. Questa interpretazione è confermata dal rilievo che in età classica, mentre i *peregrini* potevano validamente concludere negozi di *ius gentium*, indipendentemente dalla concessione del *commercium*, la capacità di agire dei *prodigi*, a seguito del provvedimento magistratuale di interdizione, veniva meno anche con riferimento a queste fattispecie<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Si veda anche, a tale ultimo proposito, D. 27.10.10 pr. (Ulp. 16 *ad ed.*): *Iulianus scribit eos, quibus per praetorem bonis interdictum est, nihil transferre posse ad aliquem, quia in bonis non habeant, cum eis deminutio sit interdicta*. Su entrambi i passi, v. ora l'esegesi di F. PULITANÒ, *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, cit., rispettivamente 69-70 e 96-97. Più in generale, sull'affermazione in diritto classico – in analogia con il regime vigente per il pupillo – del criterio secondo cui «il prodigo interdetto è capace di negozi con effetti acquisitivi e incapace di negozi con effetti onerosi», cfr. E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, I<sup>2</sup>, Padova 1942, 70-71; *cui adde* L. BOVE, v. 'Prodigus', in NNDI 14, Torino 1967, 1; nonché B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 546 e nt. 638.

<sup>25</sup> Cfr. D. 18.1.26 (Pomp. 17 *ad Sab.*): *Si sciens emam ab eo cui bonis interdictum sit vel cui tempus ad deliberandum de hereditate ita datum sit, ut ei deminuendi potestas non sit, dominus non ero: dissimiliter atque si a debitore sciens creditorem fraudari emero*. Sul brano v. H. HAUSMANINGER, *Die bona fides des Ersitzungsbesitzers im klassischen römischen Recht*, Wien-München 1964, 37-39; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 546 e nt. 638; F. PULITANÒ, *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, cit., 92-98. Per un accenno cfr. anche P. VOICI, *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini. Contributo allo studio della mutua garanzia*, in *Iura* 21, 1970, 76, nt. 22.

<sup>26</sup> Significativo in tal senso è D. 18.1.1.2 (Paul. 33 *ad ed.*): *Est autem emptio iuris gentium, et ideo consensu peragitur et inter absentes contrahi potest et per nuntium et per litteras*. Uso l'espressione *ius gentium* con riferimento alla valenza «dogmatica o normativa» della categoria, quale si riscontra in Gai 3.93, per indicare «gli istituti e le norme del diritto romano, che si applicano anche ai *peregrini*». Per la distinzione tra la valenza «dogmatica o normativa» e quella «descrittiva o sociologica», di cui sarebbe invece espressione l'impiego della categoria in Gai 1.1, cfr. M. TALAMANCA, *rec.* a M. Kaser, *Ius gentium*, Köln-Weimar-

3. Il brano delle *Pauli Sententiae* che conserva il ricordo della formula di interdizione del prodigo è stato messo in rapporto con Tit. Ulp. 19.4-5 per sostenere la tesi secondo cui, se è vero che nel primo il binomio ‘*aere commercioque*’ non rappresenta un’endiadi, la definizione di *commercium* contenuta nei *Tituli ex corpore Ulpiani* avrebbe avuto, piuttosto, riguardo alla capacità di concludere negozi di diritto delle genti<sup>27</sup>. Ma, come si è già visto *supra*, è possibile riferire i verbi *emere* e *vendere* usati dall’autore dei *Tituli ex corpore Ulpiani* alla *mancipatio*. All’adozione di quest’opzione ermeneutica conduce il criterio dell’interpretazione sistematica, che impone di tener conto dell’oggetto della trattazione in Tit. Ulp. 19.4-6. Appare pertanto necessario escludere che l’impiego del termine *commercium* in Tit. Ulp. 19.4-5 possa essere riferito a negozi di *ius gentium* e ritenere, con la prevalente dottrina, che il lemma oggetto della nostra analisi faccia riferimento alla capacità di compiere atti liberali di *ius civile*<sup>28</sup>.

Ivano Pontoriero

Wien 1993, in *Iura* 44, 1993, 272-307; ID., “*Ius gentium*” da Adriano ai Severi, in *La codificazione del diritto dall’antico al moderno. Incontri di studio (Napoli, gennaio – novembre 1996)*. Atti, Napoli 1998, 191-227.

<sup>27</sup> È la tesi, già ricordata, di P. HUVELIN, *Études d’histoire du droit commercial romain (histoire externe – droit maritime)*, cit., 9-11; sul punto, v. anche *supra*, nt. 7.

<sup>28</sup> G. HUMBERT, v. ‘*Commercium*’, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, t. I, *deuxième partie (C)*, Paris 1877, 1406-1407; E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, I<sup>o</sup>, cit., 44; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 194 e nt. 93; M. BIANCHINI, v. ‘*Diritto commerciale nel diritto romano*’, in DDP sez. comm. 4, Torino 1989, 321-322 (che opportunamente distingue tra la concessione dello *ius commercii* agli stranieri, il cui effetto è rendere possibile il compimento di atti liberali da parte di questi ultimi e il riconoscimento tra romani e stranieri del *commercium* «nel senso lato, atecnico, di capacità di negoziare, sul presupposto della *fides*, intesa come reciproca lealtà e correttezza negoziale»); L. CAPOGROSSI COLOGNESI, “*Ius commercii*”, “*conubium*”, “*civitas sine suffragio*”, cit., 19-23; ID., *Cittadini e territorio*, cit., 51-57; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum*, cit., 365-366; P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, cit., 15.



Finito di stampare nel mese di novembre 2012  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)





€ 34,00